



COMUNE DI PARTINICO  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA**

N° 764 DEL 24-07-2019

**OGGETTO:** PRESA ATTO SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA D'ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI ABUSO E MALTRATTAMENTO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
ING. NUNZIO LO GRANDE**

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto:

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale.:

**DETERMINA**

**Di approvare** la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Nunzio Lo Grande**





COMUNE DI PARTINICO  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore II

SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA  
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO  
N. 227 DEL 23-07-2019

**OGGETTO:** PRESA ATTO SCHEMA DI CONVENZIONE A TITOLO GRATUITO PER GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA D'ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI ABUSO E MALTRATTAMENTO

**Il Resp.le del Settore n. 2, Ing. Nunzio Lo Grande**

*che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

**PREMESSO CHE:**

- Che con Decreto 10 Giugno 2013 l'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del lavoro, ha pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 del 21.06.2013 l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali;
- Che con Direttiva Sindacale prot. n. 15223 del 25.07.2013 l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di accedere al finanziamento previsto nel sopracitato avviso pubblico;
- Che con Delibera di Giunta Municipale n. 26 del 03.09.2013 è stato deliberato l'atto di indirizzo per l'elaborazione di un progetto di riqualificazione e ristrutturazione di beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione di un Centro Antiviolenza e casa d'accoglienza per donne vittime di abuso e/o maltrattamento, ai sensi della Legge n. 104/92 e s. m. e i. da attivare presso l'immobile di via Turati s.n.c.;
- Che in data 26/07/2013 veniva indetto avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetto partner disponibile alla coprogettazione e cogestione di un Centro Antiviolenza e casa d'accoglienza per donne vittime di abuso e/o maltrattamento, da attivare presso un immobile confiscato alla criminalità organizzata, ubicato nel Comune di Partinico in via Turati s.n.c. oggi via Mario Mancuso nn. 4-6-8-10-12, piano terra, distinto in catasto al foglio n. 58 particelle n. 1989 sub. 2 e nella disponibilità di questo Comune, avviso pubblicato all'Albo Pretorio al n. 2317 dal 26/07/2013 al 31/07/2013;
- Che con verbale di selezione del 01 agosto 2013, che si allega sotto la lettera "A", pubblicato all'Albo Pretorio al n. 2428 dal 02 agosto 2013 al 07 agosto 2013, la Commissione designata, ha ritenuto la coop. soc. NIDO D'ARGENTO con sede in Partinico (PA) in via Cav. Vittorio Veneto n. 15, ammissibile quale partner esterno per la coprogettazione e cogestione di un centro Antiviolenza e casa d'accoglienza per donne vittime di abuso e/o maltrattamento, da attivare presso un immobile confiscato alla criminalità organizzata di via Mancuso piano terra;
- Che con successiva Determinazione del Resp.le del Settore Servizi Sociali veniva preso atto dell'esito della selezione di cui al verbale in precedenza e aggiudicava definitivamente l'incarico di partner esterno per la coprogettazione e gestione di un centro Antiviolenza e casa d'accoglienza per

donne vittime di abuso e/o maltrattamento, da attivare presso l'immobile sito in via Mario Mancuso nn. 4-6-8-10-12 piano terra , alla coop. soc. NIDO D'ARGENTO con sede in Partinico (PA) in via Cav. Vittorio Veneto n. 15

- Che a seguito del finanziamento dell'intervento i lavori sono stati eseguiti e sono stati ultimati come da verbale di ultimazione del 09 ottobre 2015;
- Che in data 14/05/2018 con prot. 8255 è stata depositata la segnalazione certificata per l'agibilità;
- Che in data 08 marzo 2017 che si allega sotto la lettera "B", veniva consegnato l'immobile in esame alla coop. Soc. Nido d'Argento;
- Che a seguito verbale di riunione dell'1 giugno 2018 , prot. 350/SSG, che si allega sotto la lettera "C", si definivano le modalità di avvio del servizio de quo;
- Che con verbale in data 21 maggio 2019 prot. 2118, si prendeva atto che il servizio è stato avviato dall'08/05/2018;
- Che in sede di approvazione degli atti amministrativi non si riscontra ad oggi l'approvazione dello schema di convenzione come da schema emanato dalla Regione Siciliana;
- **Ritenuto necessario** provvedere in merito al fine di regolarizzare e chiudere il procedimento per la concessione a titolo gratuito dell'immobile della gestione del servizio;

#### CONSIDERATO:

- che il settore n. 2 ha predisposto lo schema di convenzione, che si allega alla presente sotto la lettera "E" ;
- che si rende necessario approvare con atto amministrativo tale Schema di convenzione;

#### DETERMINA

1. **APPROVARE** lo schema di convenzione, allegato al presente atto, sotto la lettera "E" per procedere alla stipula con la Cooperativa NIDO D'ARGENTO con sede in Partinico (PA) in via Cav. Vittorio Veneto n. 15 per la gestione del centro anti violenza e casa d'accoglienza per donne vittime di abuso e/o maltrattamento, sito nell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, ubicato nel Comune di Partinico in via Mario Mancuso nn. 4-6-8, piano terra, distinto in catasto al foglio n. 58 particelle n. 1989 sub. 2 e nella disponibilità di questo Comune,
2. Dare atto che ai sensi della normativa vigente e del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è in capo al Resp.le del Settore la sottoscrizione dell'atto di convenzione;
3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:
  - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online
  - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
  - permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";


#### Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il Settore II SERVIZI ALLA COMUNITA E ALLA PERSONA

che il responsabile del procedimento è il Sig.

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il proponente



**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**

.....

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**E DI**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
	€.	€.			

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
	€				

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li ./././.....



F.T.O

**Il Responsabile del Settore Economico**  
.....

**Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario**

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot....n.....

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI  NO

Allegato "A"

UFFICIO ALBO PRETORIO  
Prot. n. 2628  
del 02-08-2013  
AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO  
dal 02/08/13 al 07/08/13



**COMUNE DI PARTINICO**  
PROVINCIA DI PALERMO

VERBALE DI SELEZIONE A SEGUITO AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO PARTNER DISPONIBILE ALLA COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DI UN CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA D'ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI ABUSO E/O MALTRATTAMENTO, DA ATTIVARE PRESSO UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, UBICATO NEL COMUNE DI PARTINICO, IN VIA FILIPPO TURATI S.N.C. PIANO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO N.58 PARTICELLE N. 1208-1209-1210 E NELLA DISPONIBILITÀ DI QUESTA AMMINISTRAZIONE.

Con riferimento all'avviso pubblico (Decreto 10 giugno 2013) dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, pubblicato sulla G.U.R.S. del 21-06-2013, "Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali";

Il giorno 01 del mese di agosto 2013 alle ore 11,00 nella sede municipale del Comune di Partinico, si è riunita la Commissione per la selezione di enti privati al fine di individuare un soggetto partner disponibile alla coprogettazione e cogestione di un centro antiviolenza e casa d'accoglienza per donne vittime di abuso e/o maltrattamento, da attivare presso un immobile confiscato alla criminalità organizzata, ubicato nel comune di partinico, in via Filippo Turati s.n.c. piano distinto in catasto al foglio n.58 particelle n. 1208-1209-1210 e nella disponibilità di questa amministrazione.

La commissione così costituita d.ssa Angela M.Puccio – presidente; dr. Salvatore Rappa - componente; sig.ra Emanuele Francesca componente - segretaria verbalizzante Letizia Latona Prende atto che:

- con Direttiva Sindacale prot. n.15223 del 25.07.2013 è stata manifestata la volontà dell'Amministrazione comunale ad accedere al finanziamento previsto all'avviso pubblico (Decreto 10 giugno 2013) dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, pubblicato sulla G.U.R.S. del 21-06-2013, "Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la riqualificazione e riconversione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nei centri urbani e aree marginali";

che il superiore Decreto prevede la possibilità di individuare un soggetto partner, nell'ambito del privato sociale, disponibile alla coprogettazione e cogestione dell'attività progettuale programmata;


che nel corso del Comitato dei Sindaci con verbale del 10.07.2013 il sindaco di questo comune ha comunicato che l'ambito dell'azione progettuale che sarà proposta riguarda un centro antiviolenza e casa d'accoglienza per donne vittime di abuso e/o maltrattamento da attivare presso un immobile confiscato alla criminalità organizzata.

Che al fine di selezionare l'eventuale soggetto partner disponibile alla coprogettazione e cogestione è stato emanato avviso pubblico, pubblicato dal 26.07.2013 all'albo pretorio del comune e sul sito del comune,

che le proposte dovevano pervenire entro le ore 10,00 del 31.07.2013;

IL PRESIDENTE

Constata che entro il superiore termine è pervenuto un solo plico, della coop soc.le Nido d'Argento con sede in via Cav. Vitt. Veneto n. 15, come attestato dall'ufficio protocollo di questo Comune che lo ha registrato al n.15467 del 31.07.2013;



constatata l'integrità del plico a cui viene assegnato il n. 1, procede all'apertura dello stesso e dà inizio alla verifica della documentazione;

constatata la regolarità della documentazione allegata all'istanza così come richiesta dall'Avviso Pubblico ammette la ditta alla valutazione della proposta progettuale offerta a cui viene attribuito il seguente punteggio:

per la qualificazione del soggetto proponente:punti attribuiti in merito a:

esperienza maturata e documentata nel settore sociale- **punti 20**;

esperienza maturata e documentata nel settore oggetto della presente selezione di cui all'Avviso Pubblico – **punti 20**.

Per la qualità proposta progettuale:

la Commissione ritiene la proposta progettuale significativamente rilevante, coerente e funzionale con quanto previsto dalle strategie dell'Avviso Pubblico e attribuisce **punti 25**;

Per l'impatto atteso in termini di sviluppo sociale ed economico dell'idea-progetto:

la Commissione ritiene il carattere di innovazione e coerenza dell'idea-progetto con le specifiche esigenze sociali ed economiche del Comune e attribuisce **punti 20**.

La Commissione prende atto che il punteggio di **85** raggiunto dalla coop. Nido d'Argento con sede in via Cav. Vitt. Veneto n. 15 p.iva 03882030822, supera il limite minimo del 50% e ritiene la stessa ditta ammissibile quale partner esterno per la coprogettazione e gestione di un centro anti violenza e casa d'accoglienza per donne vittime di abuso e/o maltrattamento da attivare presso un immobile sito in via F. Turati s.n.c.

Il segretario verbalizzante: Letizia Latona

Componente : Salvatore Rappa

Componente: Francesca Emanuele

Il Presidente Angela M. Puccio





**COMUNE DI PARTINICO**  
**Ufficio Albo Pretorio**

**RICHIEDENTE - COMUNE DI PARTINICO**  
**SETTORE SERVIZI SOCIALI**  
**VERBALI DI GARA**

**Protocollo Albo: 2428**


**Numero atto: 1559 - Data atto: 02/08/2013**

**OGGETTO: Verbale di selezione a seguito avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetto partner disponibile alla coprogettazione e cogestione di un centro anti violenza e casa di accoglienza per donne vittima di abuso e/o maltrattamento**

Il sottoscritto certifica che l'atto in oggetto è stato pubblicato nell'Albo Pretorio elettronico dal 02/08/2013 al 07/08/2013.

Partinico, 08/08/2013

Ufficio Albo Pretorio







Allegato "B"

# COMUNE DI PARTINICO

Provincia di Palermo

GABINETTO DEL SINDACO

\*\*\*\*\*

## Verbale di consegna

L'anno 2017 il giorno *otto* del mese di marzo il Sindaco, Dott. Salvatore Lo Biundo consegna l'immobile di proprietà comunale confiscato alla criminalità organizzata sito in Partinico Contrada Turrisi Via Filippo Turati oggi Via Mario Mancuso n. 4-6-8-10-12, al Presidente della Cooperativa Sociale Nido D'Argento Sig. Giuseppe Gaglio, quale sede del Centro Antiviolenza e casa di accoglienza per le donne maltrattate e/o vittime di abuso.

Partinico, *8* / *3* / *2017*

Il Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Sig. Giuseppe Gaglio

Il Sindaco

  
\_\_\_\_\_  
Dott. Salvatore Lo Biundo





Allegato "C"



## COMUNE DI PARTINICO

(Città Metropolitana di Palermo)  
Piazza Umberto I N. 3 tel. 0914913212 - C.F. e P.I. - 00601920820  
Mail-protocollo@per.comune.partinico.pa.it  
Segreteria Generale  
Ufficio Speciale Beni Confiscati alla mafia

Prot. 35/SSC del 01/06/2018

### Verbale di riunione.

Il giorno Uno del mese di Giugno, dell'anno 2018, alle ore 11,30, presso il palazzo Comunale nella stanza del Segretario Generale, a seguito convocazione prot. n. 9312 del 28.05.2018, si sono riuniti alla presenza del Segretario Generale D.ssa Antonella Spataro i signori, Maria Angela Minore in qualità Vicario responsabile del Settore Servizi alla Persona ed il Presidente della Soc. Cooperativa "Nido D'Argento" Gaglio Giuseppe, per discutere sulla gestione del "Centro Antiviolenza e casa d'accoglienza per donne vittime di abuso e/o maltrattamenti" di via Turati piano terra. I presenti concordano di effettuare un sopralluogo congiunto con il presidente della cooperativa, il Vicario responsabile del Settore Servizi alla Persona ed il responsabile dell'Ufficio Beni Confiscati alla mafia, presso la struttura di via Turati in data 04 Giugno 2018 alle ore 10,00, al fine di fissare le modalità di avvio del servizio.

Il Presidente della Soc. coop. Nido di Argento  
Gaglio Giuseppe

Il Vicario Resp. del Sett. Serv. Alla Pers.  
Maria Angela Minore



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Antonella Spataro



Allegato "D"



## COMUNE DI PARTINICO

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

Prot. Gen. 2178 / 1

Del 21-5-19

Oggetto: Centro antiviolenza e casa d'accoglienza per donne vittime di abuso e/o maltrattamento via M. Mancuso, P. T. - Partinico - Verbale di riunione del 10/05/2019

### VERBALE

Il giorno 10 del mese di maggio dell'anno 2019 alle ore 10,30, presso l'immobile comunale, ex Mattaio, sede del settore n. 3 - Servizi alla Comunità ed alla Persona, su invito del resp.le del settore, prot. 8240 del 07/05/2019, sono convenuti:

- il resp.le del settore n. 2 ; ing. Nunzio Lo Grande
- il resp.le dell'ufficio Beni Confiscati, il sig. Lombardo Matteo
- la psicologa dell'assoc. coop. NIDO D'ARGENTO, la dott.ssa Di Legami Cinzia e la dott.ssa Orvieto Guagliardo Gea resp.le del centro antiviolenza delle stessa cooperativa.

Premesso che a seguito pubblicazione dell'avviso pubblico finalizzato all'individuazione di un soggetto partner disponibile alla coprogettazione e gestione di un centro antiviolenza e casa d'accoglienza per donne vittime di abuso e/o maltrattamento, da attivare presso un immobile confiscato alla criminalità organizzata, ubicato in Partinico nella via Mario Mancuso, a piano terra, l'assoc.ne coop.va NIDO D'ARGENTO, con sede in Partinico nella via Cav. Vittorio Veneto n. 15, è stata dichiarata aggiudicataria del servizio in esame. Il progetto redatto è stato finanziato e le opere realizzate giusta abitabilità prot. 8255 del 14/05/2018.

Con verbale dell'8 marzo 2018 i locali sono stati consegnati alla coop soc NIDO D'ARGENTO per l'avvio del servizio.

Il personale convenuto della Coop. Soc. NIDO D'ARGENTO consegna la relazione sull'attività svolta dall'8/5/2018 all'8/5/2019, giusta nota prot. 211C.dF./19 del 09/05/2019, dalla quale si evince che il servizio effettivamente è iniziato e che per le condizioni possibili attuare svolge l'attività di ascolto, assistenza telefonica, consulenza legale, psicologica, sociale e pedagogica.

Inoltre, dalla documentazione consegnata, nota prot. 212 C.d.F./19 del 09/05/2019, si evince che è stata effettuata la pubblicizzazione a tutti i comuni del DSS n. 41, forze dell'ordine, servizi sociali territoriali, ospedali, medici di base e parrocchie.

E' stata redatta una modulistica di primo contatto telefonico e le schede necessarie alle successive tappe dell'intervento a supporto dell'utenza.




Dal sopralluogo effettuato si evince che i locali sono stati e sono in parte utilizzati per quanto sopra.

I rappresentanti della cooperativa lamentano la mancata sottoscrizione della convenzione che impedisce loro di poter stipulare con ENEL il contratto di fornitura di energia elettrica. Questa problematica è stata evidenziata dalla Cooperativa con nota prot. 886 C.d.F./18 del 28/11/2018


Tutto ciò premesso, dalla documentazione consegnata e dai dati rilevati nel sopralluogo si evince che il servizio in esame è effettivamente iniziato e che per funzionare a pieno necessita regolarizzare l'affidamento con la sottoscrizione della convenzione che consente anche alla stessa cooperativa di stipulare il contratto di fornitura energia elettrica.

Tutto ciò premesso, alle ore 12,30 si chiude il presente verbale.

Il Resp.le del settore n. 2

  
\_\_\_\_\_


Il Resp.le dell'ufficio Beni Confiscati

  
\_\_\_\_\_

I Referenti della coop. NIDO D'ARGENTO:

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_









Allegato "E"

**COMUNE DI PARTINICO**  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
**SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA**

Allaegato " " alla determina R.G. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA D'ACCOGLIENZA PER DONNE VITTIME DI ABUSO E MALTRATTAMENTO**

Il giorno ..... il mese \_\_\_\_\_ e l'anno \_\_\_\_\_, nei locali ..... tra l'Amministrazione comunale di Partinico, legalmente rappresentata dal resp.le del settore N. 2 – Servizi alla Comunità ed alla persona, ing. Nunzio Lo Grande giusta nomina con determina sindacale n. 03 dell'11/01/2019, domiciliato per la carica presso il Comune di Partinico, p.zza Umberto 1° n. 3

e il Sig. .... nato a ..... il ..... nella qualità di legale rappresentante dell'Ente Gestore Coop. Soc. NIDO D'ARGENTO con sede in Partinico nella via Cav. Vittorio Veneto n. 15, P. IVA 03882030822, iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n.22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale degli enti locali decreto n. .... del ..... per svolgere attività di gestione di centri di antiviolenza e casa d'accoglienza per donne vittime di abuso e/o maltrattamento per una capacità ricettiva di n. .... posti.

**PREMESSO**

- che l'Amministrazione comunale di Partinico in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti delle donne, italiane e straniere, vittime di abuso e/o di maltrattamento per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, né l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- che il "centro antiviolenza e casa di accoglienza per donne vittime di abuso e/o maltrattamenti" intende offrire, in un clima di famiglia, un adeguato sostegno psicologico e materiale, finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di donne vittime di abuso e/o maltrattamenti in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art 16,4° comma, lett.c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), ), nonché nella circolare Ass.to Enti locali 27/06/1996, nr.8, pubblicata sulla

GURS nr. 40/96, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente gestore prescelto;

- che nel rispetto delle direttive emanate dall'assessorato reg.le Enti locali con circolare 27/06/1996, nr. 8, pubblicata sulla GURS 10/08/1996, nr.40, richiamata dallo stesso Ass.to nella nota prot. nr. 548 del 6/04/2005, la stipula della convenzione, nella quale vanno evidenziati gli elementi qualificanti, costituisce adempimento obbligatorio ove si scelga per singole tipologie di servizi ed utenti, la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

- che il Comune di Partinico si propone di concorrere all'attuazione del programma dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione del predetto Ente Gestore, Coop. Soc. NIDO D'ARGENTO, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico - amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, mentre l'Ente gestore mette a disposizione il personale specificamente qualificato e l'organizzazione così come appreso indicato.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art.1**

#### **Oggetto ed utenza**

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'ente gestore Coop. Soc. NIDO D'ARGENTO con sede in Partinico nella via Cav. Vittorio Veneto n. 15, P. IVA 03882030822 per la gestione del centro di antiviolenza e casa d'accoglienza per donne vittime di abuso e/o maltrattamento sito in Partinico via Mario Mancuso n. 4-6-8 in favore di vittime, inviate dall'Ufficio di servizio sociale comunale e/o che abbiano richiesto aiuto o dalle Forze dell'Ordine, dalla Procura della Repubblica o del Tribunale, dagli enti ospedalieri e da ogni altro ente pubblico.

Per il raggiungimento di tali finalità il Comune di Partinico cede gratuitamente in comodato alla coop. Soc. Nido D'argento l'immobile sito in Partinico nella via M. Mancuso, 4-6-8, e censito al NCEU nel foglio 58 mappale 1989 sub. 2 , Piano Terra, cat. B/2 "Casa di cura" Centro antiviolenza e casa di accoglienza per donne maltrattate/abusate. Il Comodatario dichiara di aver visionato l'immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche nonché arredato per essere idoneo all'uso di cui sopra e per il quale è stato concesso il finanziamento per i lavori di ristrutturazione e adeguamento.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione del numero di nr. 10 unità, compatibilmente con la disponibilità in relazione alla capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale, documentata dal registro delle presenze.

Nel caso in cui, alla data di sottoscrizione del presente atto, presso la struttura vi siano ospiti a carico di questo Comune con formale autorizzazione, ne sarà mantenuto il relativo numero, nel limite del rispetto di ricettività previsto dall'Autorità regionale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse dall'Ente Gestore senza la predetta formale autorizzazione in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

### **Art. 2**

#### **Modalità di ammissione**

L'Ente Gestore si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art.1 i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.154 T.U.P.S., o da altri enti pubblici; l'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C., su relazione del Servizio sociale comunale.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti per i quali non può effettuarsi, a seguito di un periodo di ricovero, la dimissione per assenza di supporto familiare, in tal caso l'Ente Gestore è tenuto all'accoglienza del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione. E' esclusa l'ammissione di soggetti destinatari d'intervento ai sensi della legge regionale n. 64/84.

E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo, comunque, impregiudicato il diritto dell'Ente Gestore al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso Ente Gestore per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustificano l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'Ente Gestore è tenuto a dare comunicazione entro 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza.

Rimane impregiudicata la facoltà del comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione dell'Ente Gestore, trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'ufficio di Servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizione di grave disagio familiare e socio-economico, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del Sindaco, cui deve far seguito entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente Gestore, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

### **Art. 3**

#### ***Modalità di dimissione***

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte de ll'A. C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'ente gestore a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente gestore ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psicofisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

### **Art. 4**

#### ***Modalità d'intervento***

L'Ente Gestore, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- assicurare il servizio di lavanderia anche per gli indumenti e la biancheria personale degli ospiti;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato secondo la tabella dietetica ed il menù differenziati per fasce di età ed approvati dal competente Servizio sanitario che dovranno essere esposti nei locali di cucina e di sala pranzo;

- collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna e di realizzare gli obiettivi nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dal responsabile della Casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire o un reinserimento nell'ambito familiare o un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;
- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:
  - documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
  - schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
- segnalare all'Ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessario modifiche al piano d'intervento concordato;
- stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
- favorire i rapporti degli ospiti con familiari ed amici, anche all'interno della struttura adottando orari il più possibile elastici;
- garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
- segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del comune e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del comune;
- segnalare all'Ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
- relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- all'adozione di una Carta dei servizi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 328/2000 e D.M. 308 del 21/05/2001.

Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente gestore agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

## **Art. 5**

### **Personale**

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente gestore si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità ed il rispetto di quanto dettato dal DP 96/2015:

- a) un direttore coordinatore, responsabile della struttura;
- b) un operatore sociale responsabile, in possesso di diploma di assistente sociale conforme alla normativa vigente di diploma di scuola media di secondo grado;
- c) un assistente all'infanzia, fornito di diploma di scuola magistrale o di istituto professionale per l'infanzia;
- e) un ausiliario;
- d) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili anche in rapporto convenzionale, in relazione agli specifici bisogni dell'utenza accolta (assistente servizi tutelari, infermiere professionale, ecc....).

Dovrà comunque essere garantita la presenza anche in convenzione di un assistente sociale, ove il responsabile non sia in possesso del titolo di assistente sociale, e di uno psicologo.

L'Ente Gestore si impegna altresì a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente Gestore deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Data la natura del servizio, l'Ente Gestore si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione ai sensi del successivo art 18; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'A.C.

## **Art. 6**

### **Prescrizioni**

Il personale dell'Ente gestore addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente Gestore ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

## **Art. 7**

### **Fruizione servizio pubblico**

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente gestore.

## **Art. 8**

### **Assenze**

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'Ente gestore si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e vantazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto in caso di assenza dovuta ad altra causa, non superiore a 15 giorni se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente gestore su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione trascorsi 3 giorni all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale messa a disposizione del posto e per dovuta conoscenza agli enti pubblici che hanno disposto l'accoglienza.

## **Art. 9**

### **Continuità del servizio**

L'Ente Gestore si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

## **Art. 10**

### **Volontariato**

L'Ente gestore nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente Gestore risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività

stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art 5.

La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente Gestore può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

## **Art. 11**

### ***Partecipazione dell'utenza***

L'A.C. promuove periodicamente incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti allo scopo di rendere il servizio più aderente ai bisogni dell'utenza.

## **Art. 12**

### ***Corrispettivo del servizio***

L'A.C. corrisponderà all'Ente Gestore per ciascun assistito, esclusivamente durante il periodo di permanenza, un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente Gestore sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L' A.C. si impegna a corrispondere all'Ente Gestore il contributo erogato dalla Regione Siciliana costituito da:

a) un compenso fisso mensile per ogni utente effettivamente ospitato ed autorizzato dal Comune, da liquidare con le modalità riportate all'art.13 "rimborsi"

b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, da liquidare con le modalità riportate all'art.13 " rimborsi".

Per l'assenza diurna degli ospiti che comporti la mancata consumazione dei pasti in casa d'accoglienza (inserimento lavorativo o scolastico - asili nido, semiconvitto, scuola a tempo pieno) l'Ente Gestore è tenuto ad assumere in proprio il costo relativo al pasto consumato all'esterno;

diversamente, nel caso di pasto gratuito per il soggetto, la retta dovrà essere dimezzata.

Gli importi su menzionati saranno aggiornati automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

## **Art. 13**

### ***Rimborsi***

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente Gestore sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'Indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici del l' A. C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente Gestore, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede dopo l'assegnazione ed incameramento delle somme da parte della Regione Sicilia e comunque a seguito presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Ai fini della liquidazione della fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali ed ella corrispondenza con il servizio effettivamente prestato, l'Ente Gestore è tenuto a presentare il DURC, al fine di verificarne la regolarità contributiva.

Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, nr. 40 della regolarità della posizione dell'Ente contraente.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

E' fatto obbligo all'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

In caso di inadempimento da parte dell'Ente Gestore all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è inficiata di nullità assoluta.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

#### **Art. 14**

##### ***Integrazione retta***

Per gli ospiti bisognosi di prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario l'A.C., previo protocollo d'intesa con l'azienda U.S.L. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario regionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa, ove le prestazioni non siano direttamente assunte dall'azienda U.S.L.

#### **Art. 15**

##### ***Durata della convenzione***

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente gestore.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente gestore è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

La convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica con il venir meno dell'autorizzazione al funzionamento da parte del competente Assessorato Regionale.

#### **Art. 16**

##### ***Obblighi dell'Ente Gestore - verifica del servizio - recesso dalla Convenzione***

L'Ente Gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione:

- decreto di iscrizione all'Albo Regionale della sezione corrispondente alla tipologia del servizio e della struttura;
- elenco nominativo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti secondo gli standards quali/quantitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura ;
- certificazione DURC, in corso di validità;
- copia dei contratti di lavoro per categoria;
- copie delle polizze assicurative per il personale impiegato e per i soggetti ospiti;

L'Ente Gestore si impegna a:

- a) Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- b) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurative e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro sia con riferimento al personale interno che agli utenti;

- c) Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy, con riferimento agli obblighi imposti al decreto legislativo nr. 196/2003. L'Ente Gestore è tenuto a comunicare per iscritto all'autorità comunale, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali.
- d) Impiegare personale formato ed aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità.

L'Autorità Comunale si riserva la facoltà di verificare attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'Ente Gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

Con cadenza trimestrale, l'Assistente sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio evidenziando eventuali inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali miglioramenti per garantire una maggiore qualità.

D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso.

Se la parte inadempiente è l'Ente Gestore, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

## **Art. 17**

### **Protocollo di legalità**

Il Legale rappresentante dell'Ente gestore dichiara espressamente di accettare e sottoscrivere in uno alla presente convenzione, il protocollo di legalità stipulato in data 15 Marzo 2019, tra il Prefetto della Provincia di Palermo ed il Sindaco di questo Comune, dichiarando il proprio impegno a denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione all'A.C., ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del rappresentante legale dell'Ente gestore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari, richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o affidamento di forniture o servizi a date ditte, danneggiamenti/furti di beni personali o della struttura residenziale.

Inoltre, il legale rappresentante dell'ente gestore espressamente accetta e sottoscrive:

- a1) la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono disposte sotto condizione risolutiva e che si procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
- b1) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- c1) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.
- d1) clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- e1) divieto di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Infine, il legale rappresentante dell'ente gestore espressamente sottoscrive di accettare le seguenti clausole:

### **Clausola n.°1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 05/03/2019 con la Prefettura di Palermo, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/palermo>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n.° 2**

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, lett.a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione, successivamente intervenuta, per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

**Clausola n.°3**

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n.°4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n.3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

**Clausola n.°5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale, o di accordi con le altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

**Clausola n.°6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n.°7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

**Clausola n.°8**

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione, che si siano in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale, ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici



amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

**Clausola n.°9**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., e 353bis c.p. .

**Art. 18**

***Dichiarazione sui rischi interferenze di cui al decreto legislativo nr. 81 del 9/4/2008.***

Con riferimento a quanto previsto dall'art.26, comma 5 del d.lgs 9/4/2008, nr.81, per il servizio oggetto della presente convenzione, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dall'Ente gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuata presso i locali della propria struttura residenziale.

In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente all'attività, oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art.26 del D.l.g.s. 81/2008 e che pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

**Art. 19**

***Registrazione convenzione***

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

**Art. 20**

***Rinvio***

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

**Art. 21**

***Foro competente***

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Palermo.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente gestore

Per il Comune



### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Partinico, li \_\_\_\_\_ Il Responsabile della pubblicazione on line \_\_\_\_\_

---